

Dati informativi concernenti la legge regionale 30 maggio 2014, n. 14

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 9 maggio 2014, dove ha acquisito il n. 431 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Caner, Cortelazzo, Tesserin, Bond e Lazzarini;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 21 maggio 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Federico Caner, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Pietrangelo Pettenò, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 maggio 2014, n. 14.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Federico Caner, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la presente modifica della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali” si rende necessaria per ovviare ad alcune prescrizioni che, pur valide in senso generale, si rendono inapplicabili alla società Veneto Sviluppo spa pena insormontabili difficoltà operative della stessa o perché in palese violazione di disposizioni normative che ne regolano il funzionamento anche in materia di selezione del personale.

L'articolo 1 prevede la specifica richiesta di esclusione dell'applicazione a Veneto Sviluppo dell'articolo 6, comma 1, lettera a), a causa della natura specifica della governance societaria in quanto la stessa è un intermediario finanziario. La normativa di vigilanza di Banca d'Italia, infatti, prescrive regole severe in materia di modifiche statutarie in generale e di quelle che intervengono sulla governance delle società di intermediazione finanziaria vigilate, prova ne sia che dette eventuali modifiche statutarie ne richiedono il nulla osta. Vale ricordare che in materia di “governance” e “compliance” aziendale, Veneto Sviluppo ha dovuto dotarsi di un Comitato Controlli composto da 3 Consiglieri indipendenti (del quale non possono far parte né il Presidente, né i componenti del Comitato esecutivo, né l'eventuale amministratore delegato) e quindi di un comitato che risulterebbe incompatibile con un Consiglio di 3 persone, 2 delle quali scelte tra i Dirigenti regionali. Lo stesso è fondamentale per il diritto di rappresentanza dei soci privati (presenti in percentuale pari al 49 per cento del capitale sociale), i quali soggiacendo a loro volta alle disposizioni di vigilanza hanno l'obbligo di avere propri rappresentanti negli organi sociali ai fini del dovuto presidio delle partecipazioni. Quanto sopra determina assetti societari che prevedano un numero di consiglieri non limitabile a 3. Risulta peraltro evidente che una riduzione a 3 dei consiglieri di amministrazione con la composizione prevista dal comma 4 dell'articolo 4 del DL 95/2012, con obbligo di modifica dello statuto sociale che per previsione espressa può realizzarsi solo con il voto favorevole del 60 per cento del capitale sociale, quando la Regione detiene solo il 51 per cento dello stesso, potrebbe arrivare a comportare il recesso dei soci privati dissenzienti con obbligo della Regione di effettuare la liquidazione degli stessi per un importo ingentissimo e, come ipotesi estrema, lo scioglimento della società “per l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea” (articolo 2484 del Codice Civile).

La Prima Commissione consiliare, nella seduta n. 147 del 21 maggio 2014, ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame, approvandolo a maggioranza con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari, LV-LN-P, Misto, PDL-Forza Italia per il Veneto, Nuovo Centro Destra e l'astensione dei rappresentanti dei gruppi consiliari Futuro Popolare e Federazione della Sinistra Veneta-PRC.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Pietrangelo Pettenò, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questa proposta di legge nasce, ad intenzione dei relatori, per modificare la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 che detta le norme a cui devono attenersi le società regionali, che tuttavia, oggi si “scoprono” inapplicabili a Veneto Sviluppo S.p.A..

Già in sede di finanziaria 2014, si era introdotta un'apposita norma transitoria che prevedeva la non applicabilità delle disposizioni generali concernenti gli organi societari delle società regionali proprio a Veneto Sviluppo S.p.A. e alle società di gestione del risparmio da essa partecipate per gli anni 2014 e 2015: tuttavia, a soli due mesi dall'approvazione della finanziaria, la maggioranza, con inconsueta urgenza, convoca nel giro di una settimana la Prima Commissione e il Consiglio per approvare questa modifica legislativa.

Occorre dire che non c'è alcun problema di funzionamento di Veneto Sviluppo, in quanto la società è pienamente operativa.

L'intervento da parte del legislatore regionale è infatti stato “consigliato” unicamente dalle banche che vogliono ognuna mantenere il proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della finanziaria regionale.

Gli istituti bancari, invece che designare a rotazione un rappresentante nel C.d.A. rivendicano ognuno il loro posto, invece che rispettare la c.d. “legge Toniolo” che, finalmente, ha dato, dopo anni, le prime risposte alle istanze di semplificazione e di sburocratizzazione richieste da più parti e, in passato, anche da quelle banche, che ora sembrano aver cambiato idea.

Non c'è alcuna ragione tecnica sottesa a questo provvedimento, ma solo la motivazione squisitamente politica di “tenersi buone” le banche, ridimensionando il ruolo che la Regione poteva riconquistare con la legge regionale 39/2013: il Veneto poteva infatti agire nel mercato, individuando direttamente i soggetti che formulano le migliori offerte sui progetti finanziari e industriali di sviluppo.

Va quindi ripensata la gestione istituzionale di Veneto Sviluppo, dando la possibilità al Veneto di scegliersi nel mercato finanziario i partner negli investimenti finanziari.

È necessario poi fare una seria riflessione sui veri motivi per cui queste banche siedono nel C.d.A. di Veneto Sviluppo, ovvero capire se realmente vogliono salvare le aziende venete in crisi, rilanciandole, attuando progetti importanti o se, al contrario, queste intendono realizzare unicamente i propri (comunque legittimi) interessi.

Occorre ripensare alla missione istituzionale di Veneto Sviluppo, in modo tale che questa società sia in grado di rispondere in modo rapido ed efficace alle situazioni di emergenza legate alla crisi del nostro sistema produttivo. Dal mio punto di vista occorre accorpare Veneto Lavoro, Veneto Innovazione e Veneto Sviluppo, creando una società che offra risposte concrete sia per lo sviluppo e l'innovazione in cui la Regione faccia da cabina di regia, sopprimendo nel contempo dei carrozzoni sottoposti a logiche clientelari.

La proposta di legge in esame contrasta con la necessità di rendere efficace l'azione di Veneto Sviluppo e pertanto il mio voto sarà contrario. Nel contempo ho presentato un emendamento che propone la soppressione di Veneto Innovazione al fine di inglobare le sue funzioni in Veneto Lavoro creando così un'unica società che si occupi del lavoro, dell'economia e dello sviluppo della nostra Regione.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Disciplina delle società controllate.

1. Alle società controllate, anche indirettamente, dalla Regione si applica la disciplina di cui al presente Capo.

l bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), non si applicano alla Società Veneto Sviluppo Spa.”.

4. Struttura di riferimento

Sezione attività ispettiva e partecipazioni societarie